

MILANO, 5 MAGGIO 2020

**Spettabile
Clientela**

**OGGETTO: NUOVO MESSAGGIO INPS RELATIVO A COMPATIBILITA'
CIG/FIS/CIGD E MALATTIA.**

Spettabile clientela,

allegiamo ultimo aggiornamento dell'Inps, il messaggio n.1822 del 30 aprile, mediante il quale viene chiarita la gestione della malattia durante i periodi di Fis, cig o cigd:

- **MALATTIA:** Occorre distinguere l'ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall'ipotesi in cui la malattia sia precedente l'inizio della sospensione.

1- SOSPENSIONE 0 ORE

– **Malattia insorta in corso di sospensione**

Se la malattia è insorta durante il periodo di sospensione lavorativa a zero ore, la stessa non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l'integrazione salariale e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa. Se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoratori ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia.

– **Malattia precedente all'inizio della sospensione**

Nell'ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si possono verificare due casi:



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

1) se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal trattamento di integrazione salariale dalla data di inizio delle stesse;

2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia.

2- RIDUZIONE ORARIO

- In caso di riduzione di orario, il trattamento di integrazione salariale non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia. La malattia prevale.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

DOTT. MONICA MELANI

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015